

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

e col Ministro del commercio con l'estero

(FANTOZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1997

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto ad Amman il 21 luglio 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Testo dell'Accordo (in lingua italiana)	»	5
Testo dell'Accordo (in lingua inglese)	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti con la Giordania è il frutto di un lungo e complesso negoziato bilaterale, rallentato dall'intervenuta approvazione, nel corso dei lavori di elaborazione del testo, della nuova legge giordana sugli investimenti, il cui dettato ha imposto di riaprire le trattative su alcuni punti già concordati.

Nonostante gli ostacoli presentatisi in sede negoziale, forte è stato l'impulso proveniente da entrambe le Parti per addivenire alla finalizzazione di uno strumento che è ritenuto fondamentale per lo sviluppo dei rapporti economici bilaterali.

L'Accordo, infatti, ha l'obiettivo di rimuovere le difficoltà derivanti agli imprenditori italiani dalle difformità negli usi e nelle norme commerciali giordane rispetto a quelle nazionali. In questo senso, esso mira a favorire, mediante la realizzazione di un quadro di riferimento certo per gli operatori interessati, lo sviluppo di una presenza diretta italiana stabile e differenziata in un Paese il cui mercato presenta ancora notevoli possibilità di penetrazione sia in termini di esportazioni che attraverso la creazione di imprese miste.

A tale proposito, va sottolineato che detta presenza merita ancor più di essere incentivata, quanto più la Giordania potrebbe trasformarsi, con l'auspicato rilancio del processo di pace in Medio Oriente, in uno dei poli di sviluppo dell'area nonchè nella base per la penetrazione nel mercato iracheno una volta revocate le sanzioni disposte dall'ONU contro l'Iraq.

L'Accordo, infine, si inserisce in una linea strategica già consolidata che ha con-

dotto alla conclusione o all'avvio di negoziati con altri Paesi della penisola araba (Emirati, Kuwait, Oman, Qatar e Arabia Saudita).

Tra le principali caratteristiche dell'Accordo vi è la garanzia per gli operatori economici dei due Paesi contro eventuali provvedimenti discriminatori; vengono poi assicurati agli investimenti i benefici della clausola della nazione più favorita, nonchè vengono riconosciuti il diritto al risarcimento in caso di danni conseguenti a disordini, e quello all'indennizzo in caso di provvedimenti di nazionalizzazione od esproprio; viene stabilito il principio di non discriminazione, quello di libertà di rimpatrio di capitali e redditi dall'investimento, e del diritto di surroga; sono presenti, infine, alcune clausole che individuano gli strumenti per la composizione delle controversie.

Su di un piano più generale, l'Accordo, elaborato sulla falsariga di un modello standardizzato comune ai Paesi dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE), impegna le Parti ad adoperarsi attivamente al fine di creare un ambiente favorevole agli scambi ed agli investimenti attraverso l'adozione di misure miranti a rafforzare il clima di fiducia essenziale allo sviluppo della cooperazione economica bilaterale.

Dall'attuazione del presente Accordo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per tali considerazioni non appare necessaria la redazione della relazione tecnica, di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto ad Amman il 21 luglio 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

